

## **LINEE GUIDA IN MATERIA DI ANNO SABBATICO E CONGEDO PER MOTIVI DI STUDIO E RICERCA SCIENTIFICA DEI PROFESSORI E RICERCATORI DI RUOLO**

- **Premessa**
- **Criteri generali**
- **Anno sabbatico – con assegni – art., 17 D.P.R. 382/80;**
- **Congedo per motivi di studio, all'estero, con assegni - Art. 10 L. 311/58;**
- **Congedo straordinario per motivi di studio e ricerca scientifica – art. 8 L. 349/58 richiam. dal 1° C. art. 34 D.P.R. 382/80.**

### **Premessa**

I professori e i ricercatori universitari di ruolo possono usufruire di periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca scientifica ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Tali istituti si basano sulla previsione dell'esonero del docente dalle attività didattiche (didattica frontale, laboratori, esercitazioni, commissioni di esame), con la conservazione di tutti gli altri diritti e doveri del proprio status.

Le richieste di congedo per motivi di studio o anno sabbatico per potersi dedicare ad attività di ricerca e studio sono presentate in coerenza con le tempistiche dettate dal calendario di programmazione dell'offerta formativa, approvate annualmente dagli Organi Accademici.

Le autorizzazioni di cui all'art. 17, D.P.R. n. 382/1980, all'art. 10, l. n. 311/1958 e all'art. 8, l. n. 349/1958, non possono essere concesse nei cinque anni antecedenti il collocamento a riposo del personale docente e ricercatore per raggiunti limiti di età.

### **Criteri generali**

Il Rettore esamina le richieste di congedo sulla base di alcuni parametri di valutazione:

- il congedo o il sabbatico devono essere motivati da attività di studio o di ricerca scientifica;
- il progetto di ricerca, parte integrante della richiesta presenta dalla/dal docente, deve essere sviluppato in ambiente scientifico altamente qualificato, italiano o estero;
- parere favorevole alla richiesta da parte del Dipartimento di afferenza dell'interessata/o. Ai fini del rilascio del previsto parere, il Dipartimento tiene conto: della rilevanza scientifica e qualità del programma presentato; dell'utilità per il Dipartimento stesso in termini di produttività scientifica e/ o di miglioramento dell'offerta didattica; degli eventuali oneri aggiuntivi per la didattica sostitutiva; dell'osservanza del criterio di rotazione tra i singoli docenti.

In caso di parere favorevole del Dipartimento, il Rettore provvede con proprio decreto ad autorizzare il congedo/anno sabbatico. Nel concedere l'autorizzazione il Rettore tiene altresì conto delle esigenze complessive di funzionamento dell'Università.

Per i docenti afferenti al Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute, che svolgono attività assistenziale presso le Aziende e le Strutture di cui all'art. 2 del D. L.gs.vo 517/99, le autorizzazioni sono concesse dal Rettore previa intesa con il Direttore Generale delle stesse Aziende, per assicurare la compatibilità con l'ordinario esercizio dell'attività assistenziale.

## **ANNO SABBATICO – con assegni – art. 17 D.P.R. 382/80**

***FRUITORI: PROFESSORI ORDINARI e ASSOCIATI, per potersi dedicare ad esclusive attività di ricerca scientifica presso istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali.***

Complessivamente è possibile usufruire di periodi di sabbatico per non più di due anni accademici in un decennio, anche ripartiti in quattro semestri, al fine di agevolare le esigenze di funzionamento dell'attività didattica (Delibera S.A. 21.6.2005).

Non possono essere concesse autorizzazioni inferiori al semestre.

Ai sensi dell'art. 9, c. 2, del *Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori*, il periodo di riferimento dell'anno accademico ai fini didattici è assunto dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

In coerenza con le tempistiche dettate dal calendario di programmazione dell'offerta formativa, con particolare riferimento al processo di definizione delle coperture degli insegnamenti, la richiesta di congedo, corredata dal programma di ricerca e dalla documentazione relativa ai rapporti in corso con la/le struttura/e presso cui verrà svolta in tutto o in parte l'attività, parte integrante della richiesta, deve essere presentata al Rettore, per il tramite dell'Ufficio Carriere del Personale docente e, contestualmente, al Direttore del Dipartimento di afferenza entro il mese di novembre dell'anno accademico precedente a quello per il quale viene richiesto il congedo stesso.

Di conseguenza la richiesta è sottoposta al previsto parere del Consiglio di Dipartimento nel mese di dicembre.

Il Rettore autorizza con proprio decreto, previo parere favorevole del Dipartimento di afferenza.

Durante il periodo di sabbatico il/la docente, conserva il titolo a partecipare alle adunanze del Consiglio di Dipartimento, tuttavia, soltanto se presente, sarà considerata/o ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta e per la determinazione del numero dei professori appartenenti al Dipartimento. In caso di assenza, la stessa sarà considerata giustificata.

I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto all'indennità di missione.

I risultati dell'attività di ricerca svolta nel periodo di sabbatico vanno documentati annualmente nella Relazione triennale di cui all'art. 2 del Regolamento per la valutazione dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge n. 240/2010.

## **CONGEDO PER ECCEZIONALI E GIUSTIFICATE RAGIONI DI STUDIO E RICERCA SCIENTIFICA, ALL'ESTERO – Art. 10 L. 311/58**

***FRUITORI: PROFESSORI ORDINARI e ASSOCIATI, per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la permanenza all'estero.***

Tale congedo ha durata annuale (anno solare), tuttavia può essere concesso per periodi inferiori all'anno. Non può essere rinnovato nell'anno successivo.

In coerenza con le tempistiche dettate dal calendario di programmazione dell'offerta formativa, con particolare riferimento al processo di definizione delle coperture degli insegnamenti, la richiesta di congedo, corredata dal programma di ricerca e dalla documentazione relativa ai rapporti in corso con la/le struttura/e presso cui verrà svolta in tutto o in parte l'attività, parte integrante della richiesta, deve essere presentata al Rettore, per il tramite dell'Ufficio Carriere del Personale docente e, contestualmente, al Direttore del Dipartimento di afferenza entro il mese di novembre dell'anno accademico precedente a quello per il quale viene richiesto il congedo stesso (es. decorrenza congedo 01.01.2024: in coerenza con le tempistiche dell'offerta dell'a.a. 2023/24 la domanda deve essere presentata entro fine novembre 2022).

In tal caso la richiesta è sottoposta al previsto parere del Consiglio di Dipartimento nel mese di dicembre.

In caso, invece, di congedo di durata inferiore ai tre mesi, la domanda deve essere presentata almeno 6 mesi prima della decorrenza.

In tal caso la richiesta è sottoposta al previsto parere del Consiglio di Dipartimento nel primo consiglio utile.

Il Rettore concede il congedo con proprio decreto, previo parere favorevole del Dipartimento di afferenza del docente.

Durante tale periodo il/la docente conserva la sua qualità di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.

I risultati dell'attività di ricerca svolta nel periodo di congedo vanno documentati annualmente nella Relazione triennale di cui all'art. 2 del Regolamento per la valutazione dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge n. 240/2010.

## CONGEDO STRAORDINARIO PER MOTIVI DI STUDIO E RICERCA SCIENTIFICA (ai sensi dell'art. 8 L. 349/58-richiamato dal 1° C. art. 34 D.P.R. 382/80)

**FRUITORI: RICERCATORI DI RUOLO, per giustificate ragioni di studio e ricerca scientifica in Italia e/o all'estero.**

Il congedo straordinario per motivi di studio e ricerca può essere concesso per la durata di un anno solare, prorogabile a due e complessivamente per non più di cinque anni in un decennio.

In coerenza con le tempistiche dettate dal calendario di programmazione dell'offerta formativa, con particolare riferimento al processo di definizione delle coperture degli insegnamenti, la richiesta di congedo, corredata dal programma di ricerca e dalla documentazione relativa ai rapporti in corso con la/le struttura/e presso cui verrà svolta in tutto o in parte l'attività, parte integrante della richiesta, deve essere presentata al Rettore, per il tramite dell'Ufficio Carriere del Personale docente e, contestualmente, al Direttore del Dipartimento di afferenza entro il mese di novembre dell'anno accademico precedente a quello per il quale viene richiesto il congedo stesso (esempio: decorrenza congedo 01.01.2024, la domanda deve essere presentata entro fine novembre 2022).

In tal caso la richiesta è sottoposta al previsto parere del Consiglio di Dipartimento nel mese di dicembre.

In caso, invece, di congedo di durata inferiore ai tre mesi, la domanda deve essere presentata almeno 6 mesi prima della decorrenza.

In tal caso la richiesta è sottoposta al previsto parere del Consiglio di Dipartimento nel primo consiglio utile.

Il Rettore concede il congedo con proprio decreto, previo parere favorevole del Dipartimento di afferenza del docente.

Il periodo trascorso in congedo è valutato ai fini della progressione di carriera.

I risultati dell'attività di ricerca svolta nel periodo di congedo vanno documentati annualmente nella Relazione triennale di cui all'art. 2 del Regolamento per la valutazione dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge n. 240/2010.